

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Prima Sezione (Pres. A. Tizzano, Rel. M. Ilešič), causa C-32/11, sent. 14 marzo 2013

“L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE¹ deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscono bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a

¹ 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell'obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati”.

Il caso

In Ungheria esiste una figura professionale a noi sconosciuta: il riparatore (e/o concessionario) – assicuratore. Ovvero, tu mi porti un'autovettura da riparare, oppure vieni da me per comprarla, ed io ne approfitto per cercare di venderti anche una polizza assicurativa.

Le menti luciferine di Allianz e Generali hanno cercato di sfruttare a proprio vantaggio la situazione. Come accade anche da noi, hanno concordato con le officine di riparazione le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l'assicuratore deve pagare in caso di sinistro ai veicoli assicurati, ma hanno anche previsto che i riparatori avrebbero percepito una tariffa maggiorata nel caso in cui fossero riusciti a vendere ai propri clienti un certo numero di polizze.

Con l'entusiasmo tipico dei neofiti, l'Ufficio della Concorrenza (cioè il corrispondente ungherese della nostra AGCOM) ha ritenuto tali accordi illegittimi, in quanto aventi per oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato dei contratti di assicurazione del ramo automobilistico e sul mercato dei servizi di riparazione, ed inflitto pesanti ammende alle due Compagnie, le quali hanno strenuamente negato – con il consueto sprezzo del ridicolo - di essersi accordate o concertate tra loro (si sarebbe, in pratica, verificato tra i dirigenti di Allianz e Generali, uno stupefacente caso di “telepatia assicurativa”, degno di essere portato all'attenzione della vera Scienza, quella con la S maiuscola, in quanto sembra ricordare la vicenda del “cavallo sapiente di Elberfeld”, studiato addirittura da Freud agli inizi del '900).

Ne è derivato un contenzioso giudiziario giunto sino al Legfelsőbb Bíróság (corrispondente alla nostra Corte di cassazione), il quale, constatato che la Corte Europea di Giustizia non si era ancora pronunciata sulla questione se accordi come quelli in questione possano essere qualificati come

«accordi aventi per oggetto, per loro natura, una restrizione della concorrenza» ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se possano essere considerati accordi contrari all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (in quanto aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno) quegli accordi bilaterali stipulati tra una compagnia assicuratrice e determinate officine di riparazione di veicoli, o tra una compagnia assicuratrice e un'associazione di officine di riparazione di veicoli, in forza dei quali la tariffa oraria di riparazione accordata dalla compagnia assicuratrice all'officina per la riparazione dei veicoli da essa assicurati dipende, tra l'altro, dal numero e dalla percentuale di polizze sottoscritte con la compagnia assicuratrice per il tramite dell'officina, che opera quale intermediario assicurativo di detta compagnia».

La decisione della Corte Europea

Secondo la Corte, per ricadere sotto il divieto enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere *«per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno»*. Secondo una giurisprudenza comunitaria ormai consolidata, il carattere alternativo della condizione suddetta, espresso dalla congiunzione disgiuntiva «o», rende necessario considerare anzitutto l'oggetto stesso dell'accordo, alla luce del contesto economico nel quale quest'ultimo deve essere applicato. Pertanto, nel caso in cui venga dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale di un accordo, non è necessario indagare i suoi effetti sulla concorrenza. Però, nel caso in cui l'analisi del contenuto dell'accordo non abbia rivelato un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà esaminare i suoi effetti e, per poterlo vietare, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo sensibile

Peraltro, affinché un accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che esso sia capace di produrre effetti negativi sulla concorrenza, vale a dire che sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in seno al mercato interno. La questione se e in quale

misura tale effetto si produca realmente può avere importanza soltanto al fine di calcolare l'importo delle ammende e di valutare eventuali diritti al risarcimento del danno.

Passando poi ad esaminare il caso di specie, la Corte osserva che, se è pur vero che l'istituzione di un collegamento tra due attività in via di principio indipendenti (riparazione e assicurazione) non determina automaticamente una restrizione della concorrenza, ciò non toglie che può costituire un elemento importante per valutare se tale accordo sia per sua natura dannoso al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, il che si verifica, in particolare, quando l'indipendenza delle suddette attività sia necessaria per tale funzionamento.

La Corte constata che, mediante gli accordi in questione, Allianz e Generali mirano a conservare o ad accrescere la loro quota di mercato e ritiene pacifico che, se tra queste due società esistesse un accordo orizzontale o una pratica concordata allo scopo di ripartire il mercato, tale accordo o tale pratica dovrebbero essere qualificati come restrizione per oggetto e comporterebbero anche l'illegittimità degli accordi verticali Compagnia – riparatori conclusi per attuare l'accordo o la pratica stessi.

Tuttavia – precisa ancora la Corte - anche in assenza di un accordo o di una pratica concordata tra le società assicurative, bisognerà verificare se gli accordi in questione rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per configurare una restrizione della concorrenza per oggetto.

Particolarmente interessante, in riferimento alla situazione italiana, appare, infine il seguente passaggio della motivazione: *“tali accordi costituirebbero parimenti una restrizione della concorrenza per oggetto nel caso in cui il giudice del rinvio constatasse che è probabile che, alla luce del contesto economico, la concorrenza su detto mercato verrà soppressa o gravemente indebolita a seguito della conclusione degli accordi stessi. Al fine di valutare il rischio di una conseguenza siffatta, detto giudice dovrà in particolare prendere in considerazione la struttura del*

mercato in questione, l'esistenza di canali di distribuzione alternativi e la loro rispettiva importanza, nonché il potere di mercato delle società interessate".

La Corte di Giustizia e l'AGCOM

La decisione della Corte di Giustizia è giunta a circa un mese di distanza dalla pubblicazione della seconda indagine conoscitiva sul mercato della RCA condotta dai baldi segugi dell'AGCOM, i quali hanno scoperto che in Italia esiste un operatore dotato di una posizione dominante (Unipol-Fonsai); che i primi tre gruppi assicurativi controllano i due terzi del mercato; che, nonostante il risarcimento diretto, le Compagnie più efficienti seguono eventuali aumenti di prezzo dei concorrenti a prescindere dall'andamento dei propri costi, ovvero preferiscono realizzare margini di guadagno più elevati anziché competere per aumentare la propria quota di mercato.

E che cosa ha consigliato l'AGCOM per migliorare questo quadro sconsolante? Sviluppare *"il risarcimento in forma specifica del danneggiato presso servizi di riparazione individuati (e remunerati) dalle Compagnie"* ed introdurre clausole che obblighino i danneggiati a usufruire di servizi medico – sanitari e medico – legali resi da professionisti scelti (e remunerati) dalle Compagnie.

Come si vede, c'è qualcosa che non torna. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un "giocattolo" che costa 16 milioni di Euro l'anno, infarcito di dirigenti con stipendi a 5 zeri, con un organigramma che somiglia alla mappa della metropolitana di Londra, esorta le Compagnie assicurative a stipulare accordi che la Corte di Giustizia Europea, non un Giudicello qualsiasi in vena di stramberie, reputa restrittivi della concorrenza!

Ma in che razza di mani siamo?

Dario Mastria